

- condannare l'Europol alle spese, ivi compresa la retribuzione del rappresentante.

Ricorso proposto il 9 ottobre 2012 — ZZ/Commissione**(Causa F-113/12)**

(2013/C 26/144)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: L. Levi, A. Tymen, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/204/10.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 20 gennaio 2012 di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/204/10;
- Annullare la decisione del 6 luglio 2012 recante rigetto del reclamo del ricorrente;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Ricorso presentato il 10 ottobre 2012 — ZZ/Commissione**(Causa F-114/12)**

(2013/C 26/145)

*Lingua processuale: il polacco***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: P. K. Rosiak, radca prawny)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione di negare alla ricorrente l'indennità di dislocazione.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione, dell'11 luglio 2012, di negare alla ricorrente l'indennità di dislocazione in Italia, nonché
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 15 ottobre 2012 — ZZ/Commissione**(Causa F-115/12)**

(2013/C 26/146)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento del danno che il ricorrente sostiene aver subito a causa dell'invio, da parte della Commissione, di una lettera concernente il recupero di un credito di 4 875 euro relativo alle spese che il Tribunale di primo grado ha messo a carico del ricorrente per la causa T-241/03.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la ripulsa, comunque formatasi, della domanda datata 19 luglio 2011;
- annullare la ripulsa, comunque formatasi, del reclamo datato 19 febbraio 2012, formato avverso la decisione di ripulsa datata 19 luglio 2011;
- *quatenus oportet*, annullare la nota datata 12 giugno 2012, redatta in lingua francese, recante in alto a destra della prima delle sue cinque pagine la locuzione «Ref. Ares(2012)704847 — 13/06/2012»;
- condannare la convenuta ad elargire al ricorrente la somma di Euro 5 500,00, insieme con gli interessi su quest'ultima nella misura del 10 % all'anno, con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data del 20 luglio 2011 e fino all'effettiva erogazione della medesima;
- condannare la convenuta alle spese.